

REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E PARTICOLARI ALTRE ENTRATE

(Allegato alla deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del 27.05.2020)

Sommario

1) Oggetto del Regolamento	2
2) Individuazione dei tributi e delle altre entrate.....	2
3) Riscossione spontanea.....	2
4) Messa in mora e recupero stragiudiziale dei crediti.....	2
5) Riscossione coattiva.....	3
6) Avviso di messa in mora	3
7) Rimborso spese amministrative, compenso, spese di notifica e interessi	4
8) Azioni cautelari ed esecutive	5
9) Interessi moratori.....	5
10) Annullamento delle procedure di riscossione coattiva.....	5
11) Condanna alle ulteriori spese	6
12) Inesigibilità	6
13) Pagamenti e rateizzazioni.....	6
14) Interessi	8
15) Somme di modesto ammontare.....	8
16) Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite	8
17) Disposizioni finali	8
18) Entrata in vigore.....	8

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, ha per oggetto la riscossione dei Contributi di Bonifica di cui al R.D. n. 215 del 13/02/1933 e delle altre entrate di competenza del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna indicate al punto 2.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE

Il presente Regolamento riguarda la riscossione delle seguenti entrate:

- Contributi di bonifica (Artt. . 860 Cod Civ. 10 e 21 del R.D. n. 215/1933 e 9, 10 e 11 della L.R. n. 6/2008);
- Entrate diverse;
- Spese per l'esecuzione delle spese per gli interventi previsti dall'Art. 1 della Legge n. 183/1942 e dall'art. 12 della L.R. 6/2008;
- Pagamento delle spese dei giudizi tributari ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
- Pagamento spese legali in generale.

ART. 3
RISCOSSIONE SPONTANEA

La riscossione spontanea dei contributi di bonifica è effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio, mediante versamento diretto da parte del Consorziato.

La procedura prevede che il Consorzio provveda:

- All'invio per posta ordinaria ed alla rendicontazione degli avvisi di pagamento;
- Nei confronti dei consorziati morosi alla trasmissione del sollecito di pagamento con posta raccomandata;
- Nei confronti di coloro che permangono morosi anche dopo che sono trascorsi i termini di pagamento del sollecito, ad avviare la fase coattiva con l'approvazione di una lista di carico o dei ruoli di riscossione da trasmettere ai concessionari per la riscossione per la notifica degli atti di ingiunzione o delle cartelle di pagamento;
- A regolamentare il rapporto con i concessionari per la riscossione attraverso apposite convenzioni.

ART. 4
MESSA IN MORA E RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI

E' facoltà del Consorzio attivare, prima dell'avvio della riscossione coattiva, appositi strumenti per la messa in mora ed il recupero stragiudiziale dei crediti da riscuotere.

A tal fine il Consorzio può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero.

I costi per la messa in mora e sollecito, così come determinati dal Direttore Generale, sono interamente posti a carico del contribuente / consorziato moroso.

ART. 5

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva può avvenire con le seguenti modalità:

- Con il sistema dei ruoli esattoriali secondo le modalità di cui al D.p.r. n. 602/1973. In tal caso la riscossione coattiva è affidata agli agenti del servizio di riscossione che vi provvederanno in base alla normativa di legge sui ruoli esattoriali.
- Mediante Ingiunzione Fiscale con la procedura di cui al RD n. 639/1910 affidando ai soggetti abilitati all'esercizio della riscossione ex Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 le attività della sottoscrizione dell'ingiunzione e le altre attività necessarie per la riscossione coattiva del contributo.
- Resta infine salva la facoltà del Consorzio di esercitare direttamente la riscossione, in presenza di determinate circostanze di fatto che richiedono un'immediata operatività delle attività di riscossione coattiva. In tal caso la riscossione potrà avvenire con la procedura di cui al RD n. 639/1910. L'Ingiunzione Fiscale viene emessa e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento della Riscossione, appositamente nominato dal Direttore Generale.

Gli elenchi dei contribuenti nei cui confronti è necessario procedere alla fase coattiva della riscossione, sia essa mediante ruoli esattoriali o mediante ingiunzione, devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

Ad esclusione dei casi in cui il recupero risulti infruttuoso, i costi della riscossione coattiva sono interamente posti a carico del consorziato / contribuente.

ART. 6

AVVISO DI MESSA IN MORA

Preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva si procede all'invio di un avviso di messa in mora, tramite posta certificata PEC ovvero di un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R concedendo 60 giorni per il pagamento. Al contribuente che provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, saranno applicati i soli costi direttamente sostenuti dal Consorzio.

Al fine di evitare la prescrizione di crediti e di agevolare la gestione nelle Ingiunzioni possono essere comprese, in un unico atto, tutte le somme afferenti ad un singolo contribuente dovute all'Ente.

Nell'ambito delle attività di sollecito, laddove un utente abbia sia debiti di natura tributaria, sia debiti per forniture idriche non pagate, sarà facoltà del Consorzio emettere specifici avvisi di chiusura della fornitura idrica in assenza del pagamento delle somme ad esso dovute nei termini assegnati.

Per i soggetti e le procedure di cui al precedente comma 4 i pagamenti rateizzati saranno imputati, proporzionalmente agli importi dovuti per singolo tributo.

ART. 7
RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE, COMPENSO, SPESE DI NOTIFICA E
INTERESSI

Nei confronti dei soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti dall'avviso di messa in mora di cui al precedente articolo 6 si procederà con l'avvio della procedura di riscossione coattiva che potrà essere esercitata a discrezione del responsabile dell'entrata sia in via stragiudiziale ovvero direttamente in via giudiziale.

Nel provvedimento di riscossione coattiva, sia stragiudiziale che giudiziale, sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito. Gli interessi non sono applicati per le entrate per le quali sono previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.

Nel provvedimento di riscossione coattiva sono addebitati al contribuente tutti i diritti di notifica degli atti impositivi sia che si tratti di spese postali sia che si tratti di diritti corrisposti all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Ai soggetti contro i quali viene avviata la fase di riscossione coattiva a seguito del mancato pagamento entro 60 giorni dell'avviso di cui all'art. 3, sono addebitate le spese generali sostenute dal Consorzio, tenendo anche conto di quanto indicato nelle Tabelle A e B approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 ed eventuali successive modifiche, che stabiliscono le spese da porre a carico dei debitori morosi e le tariffe relative alle diverse procedure esecutive.

Oltre alle spese di cui al comma 4 il contribuente sarà tenuto a corrispondere al Consorzio quanto dovuto per i diritti di visura catastale, alla conservatoria dei registri immobiliari, alla Camera di Commercio, al Pubblico Registro Automobilistico e tutti i diritti dovuti per altri accessi alle banche dati utilizzate dall'ente al fine di individuare i possibili canali di pignoramento, iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo per la tutela del credito.

Al fine di agevolare la quantificazione dei rimborsi spese e dei diritti dovuti ai sensi dei commi 4 e 5, tenuto conto anche del fatto che i diritti per l'accesso ad alcune banche dati vengono corrisposti dall'ente sotto forma di convenzione annuale a canone fisso che non consente, pertanto, una puntuale individuazione dei costi sostenuti soggetto per soggetto, l'importo addebitato ai contribuenti viene determinato sulla base di una quota forfettaria differenziata a seconda dell'importo del debito dovuto comprensivo degli interessi maturati fino alla data di redazione dell'ingiunzione fiscale, sulla base del seguente prospetto:

SCAGLIONI		QUOTA FORFETTARIA COSTI DI PROCEDURA
€ -	€ 500,00	€ 40,00
€ 501,00	€ 1.000,00	€ 50,00
€ 1.001,00	€ 2.000,00	€ 60,00
€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 80,00
€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 120,00
€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 150,00
oltre 10.000,00		€ 200,00

In aggiunta alla quota forfettaria per le spese di procedura, di visura e di accesso alle banche dati di cui ai commi 4 e 5 è previsto un compenso per la riscossione coattiva, da porre interamente a carico del contribuente che non ha provveduto al pagamento dell'avviso di messa in mora nel termine di 60 giorni, il quale viene determinato in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal D.Lgs. 112/1999 recante disposizione in materia di fissazione del compenso da riconoscere ai concessionari della riscossione.

L'indennizzo di cui al comma 7, da sommarsi alla quota forfettaria costi di procedura, viene determinato nelle seguenti misure percentuali sulla base degli scaglioni di seguito indicati:

SCAGLIONI		INDENNITA'
-	€ 500,00	6,00%
€ 501,00	€ 1.000,00	6,00%
€ 1.001,00	€ 2.000,00	6,00%
€ 2.001,00	€ 3.000,00	6,00%
€ 3.001,00	€ 5.000,00	6,00%
€ 5.001,00	€ 10.000,00	6,00%
OLTRE € 10.000,00		6,00%

Qualora il Consorzio, nell'ambito delle attività di riscossione coattiva intraprese, debba sostenere oneri, anche di carattere fiscale, provvederà, ad addebitare, in aggiunta ai costi di cui ai commi precedenti, detti oneri al contribuente al fine di non far gravare sulla collettività dei consorziati nessun costo per il recupero delle somme ad esso dovute e non versate tempestivamente.

ART. 8 AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

Il Dirigente competente, tenuto conto anche di eventuali indirizzi emanati dal Consiglio di Amministrazione, valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere.

ART. 9 INTERESSI MORATORI

Decorso il termine per il pagamento indicato sull'ingiunzione fiscale senza che il contribuente abbia provveduto a corrispondere quanto dovuto, sono conteggiati gli interessi moratori nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno ai sensi di legge.

ART. 10 ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA

In caso di accertata non debenza di quanto intimato dal Consorzio nel provvedimento di messa in mora, il contribuente può presentare al responsabile che ha sottoscritto l'atto una motivata istanza di annullamento in autotutela.

-
1. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 venga presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di messa in mora disciplinato all'art. 6 delle presenti linee guida, non verranno addebitati al contribuente compensi o spese di riscossione o diritti di notifica.
 2. Nel caso in cui l'istanza di cui al comma 1 venga presentata successivamente alla notifica del provvedimento di riscossione coattiva, il contribuente sarà tenuto al versamento dei compensi maturati ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 7 del presente regolamento, oltre ai diritti di notifica e le eventuali spese anticipate dall'ente ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo.

ART. 11
CONDANNA ALLE ULTERIORI SPESE

Oltre alle spese ed ai compensi di cui all'art. 7 il contribuente sarà tenuto a corrispondere ulteriormente al Consorzio quanto dovuto a seguito di eventuale condanna emessa dal giudice al pagamento delle spese processuali.

ART. 12
INESIGIBILITÀ

L'ufficio consortile che si occupa della riscossione coattiva emette i provvedimenti di inesigibilità una volta eseguiti i seguenti controlli:

- a. Non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
- b. Non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
- c. Il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo
- d. Non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
- e. Non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
- f. Non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società.

ART. 13
PAGAMENTI E RATEIZZAZIONI

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. presso gli sportelli della Tesoreria consortile e sue filiali;
 - b. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - c. con procedure telematiche;
 - d. attraverso bancomat o carte di credito negli uffici dotati di pos.
2. Il pagamento del debito non può essere effettuato in contanti se non all'ufficiale giudiziario all'atto dell'accesso all'immobile, il quale deve rilasciare apposita quietanza.
3. Ai contribuenti può essere concessa, su specifica e motivata richiesta scritta, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute, qualora l'ammontare complessivo del debito sia superiore ad € 200,00 (euro duecento), in rate mensili consecutive, di pari importo, fino a ventiquattro rate o eventualmente in numero di rate maggiore se, in caso di particolari e motivate situazioni, preventivamente autorizzate dal Direttore Generale, secondo il seguente schema:

RATEIZZAZIONE RICHIESTA PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

fino a € 200,00	nessuna rateizzazione
da € 200,01 a € 500,00	fino a 3 rate mensili
da € 500,01 a € 1.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 1.000,01 a € 3.000,00	fino a 10 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00	fino a 15 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 20.000,01 a € 50.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 50.000,00	fino a 48 rate mensili

RATEIZZAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

fino a € 300,00	nessuna rateizzazione
da € 300,01 a € 800,00	fino a 3 rate mensili
da € 800,01 a € 2.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 2.000,01 a € 5.000,00	fino a 10 rate mensili
da € 5.000,01 a € 10.000,00	fino a 15 rate mensili
da € 10.000,01 a € 20.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 20.000,01 a € 100.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 100.000,00	fino a 48 rate mensili

RATEIZZAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE FISCALE E DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVIO DELLA FASE ESECUTIVA (avviso di pignoramento, pignoramento, fermo auto, iscrizione di ipoteca):

fino a € 500,00	nessuna rateizzazione
da € 500,01 a € 1.000,00	fino a 3 rate mensili
da € 1.000,01 a € 3.000,00	fino a 6 rate mensili
da € 3.000,01 a € 8.000,00	fino a 10 rate mensili
da € 8.000,01 a € 15.000,00	fino a 15 rate mensili
da € 15.000,01 a € 50.000,00	fino a 24 rate mensili
da € 50.000,01 a € 150.000,00	fino a 36 rate mensili
oltre € 150.000,00	fino a 48 rate mensili

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine concesso per l'impugnazione del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) notificato per l'attivazione della procedura coattiva. Sulle rate sono dovuti gli interessi legali maggiorati del 3,00%, con maturazione giorno per giorno calcolati sull'importo rateizzato.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione entro 60 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. La rata di pagamento minima è comunque pari alla misura pignorabile dello stipendio del debitore in base alle vigenti disposizioni di legge.
7. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
8. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.

-
9. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.
 10. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.

**ART.14
INTERESSI**

In caso di riscossione coattiva il Consorzio potrà applicare un tasso di interesse sugli importi dovuti in misura pari al tasso legale di interesse vigente maggiorato del 3,00%, come determinato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, decorrente dalla scadenza degli eventuali solleciti e atti di messa in mora regolarmente notificati.

**ART. 15
SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

Non si procede all'emissione di Ingiunzione fiscale per somme inferiori a 20,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

**ART. 16
RIMBORSO DELLE SOMME PRETESE E RICONOSCIUTE INDEBITE**

I rimborsi delle somme inserite in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

**ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 18
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore ed esplica i propri effetti a decorrere dalla riscossione coattiva per i contributi il cui avviso bonario è stato emesso nel corso del 2019.